

IL CALENDARIO VENATORIO E IL MODO DI COMPILARLO

Il Cacciatore Italiano, n. 3, 1940: 45-46.

Il problema delle cacce primaverili è problema di palpitante attualità e, purtroppo, come la maggior parte dei problemi della nostra passione, è di soluzione quanto mai difficile e complicata, sia per le caratteristiche faunistiche delle diverse regioni italiane, sia per la necessità di temperare l'esercizio della caccia colla conservazione della selvaggina protetta. L'articolo del chiarissimo prof. Alessandro Ghigi che oggi pubblichiamo merita di essere attentamente letto e meditato sia dai cacciatori, sia dai componenti le Gerarchie provinciali della caccia, perché, se una soluzione soddisfacente potrà essere data per l'avvenire al problema, essa potrà scaturire solo dalla completa conoscenza di tutti gli aspetti del problema stesso.

F. C. C.

Il Calendario venatorio promulgato per questo primo trimestre del 1940 ha carattere di provvisorietà né poteva essere diversamente. La nuova Legge infatti è andata in vigore col 1° gennaio del corrente anno e perciò i nuovi Comitati Provinciali della Caccia non potevano essere insediati se non coll'inizio del nuovo anno solare. Ma le proposte per la formulazione del Calendario venatorio come prescrive l'art. 13, debbono essere formulate dai Comitati Compartimentali, e su di esse il Comitato Centrale della Caccia deve dare il proprio parere. È evidente che non era possibile compiere in pochi giorni queste operazioni. D'altra parte non è sembrato conveniente che fra il 31 dicembre ed il momento in cui i nuovi organi consultivi avranno potuto compiere il loro lavoro, risultasse una interruzione nell'esercizio della caccia, almeno in quelle provincie per le quali le cacce invernali hanno importanza.

Approvata la nuova Legge, è desiderabile che il Calendario venatorio che racchiude le disposizioni maggiormente aderenti all'esercizio della caccia e quelle che armonizzano i rapporti fra la caccia e la tutela delle specie, abbia carattere di stabilità più di quanto non abbia avuto il Calendario venatorio nel precedente ventennio.

Non è conveniente infatti che ogni sei mesi, cacciatori ed organi consultivi siano in agitazione per sapere da quali disposizioni sarà retto l'esercizio venatorio nel semestre successivo alla emanazione del Calendario stesso. Il Calendario deve essere adeguato alle necessità di singoli territori di caccia, che a termini degli articoli 5 e 6 sono costituiti in parte dalla Zona delle Alpi in confronto al restante territorio del Regno ed in parte dai Compartimenti Venatori.

Questo vuol dire che la stabilità del Calendario debba essere assoluta e che non possa essere suscettibile di modifiche suggerite da ulteriori osservazioni di carattere contingente, o da modificazioni nelle condizioni dell'ambiente in rapporto a quelle della selvaggina stanziale o migratoria.

Poiché la nuova Legge consente di apportare modifiche, entro limiti previsti, senza ricorrere a nuovi provvedimenti legislativi, il Calendario venatorio dovrebbe essere fatto bene, dopo accurata ponderazione; dovrebbe dunque avere una lunga durata, salve quelle modificazioni che l'esperienza iterata e reiterata fosse per suggerire.

Il Calendario venatorio provvede innanzi tutto a stabilire l'eventuale prolungamento della caccia verso la primavera.

Il primo compito è facile, perché si tratta di stabilire più che altro quali siano i territori nei quali è utile consentire la caccia alle Quaglie ed alle Tortore che hanno nidificato, prima che esse si spostino verso località più fresche.

Più difficile invece è la determinazione del Calendario primaverile, giacché le cacce che si fanno in primavera, come è ormai unanimemente risaputo, sono in massima antibiologiche ed antieconomiche ed è da sperare che in un giorno non lontano gli stessi cacciatori italiani riconoscano la opportunità di rinunciarvi. Si tratta, per quanto riguarda le cacce primaverili, di vere e proprie concessioni alle tradizioni venatorie di determinate provincie e perciò bisogna vedere con ogni cura quali di esse rappresentino un effettivo interesse economico, non disgiunto da quello sportivo e quali siano meno dannose per le circostanze varie nelle quali si svolgono.

I Comitati Provinciali della Caccia debbono dunque, a mio modo di vedere, analizzare il secondo capoverso dell'articolo 12, che attribuisce al Ministro per l'Agricoltura e le Foreste la facoltà di consentire la caccia fino al 31 marzo e dare il loro parere sulla opportunità o meno di consentire la caccia, distintamente a ciascuno dei seguenti gruppi di selvaggina, affermando o negando, e successivamente proponendo eventuali limitazioni di luogo e di tempo.

1. Palmipedi.
2. Trampolieri, per i quali va fatto un regime diverso dai primi, in considerazione del passo estremamente tardivo per molte specie, anche presunte dannose alla seminagione di riso.
3. Beccaccia, che non si trova nelle stesse località degli altri Trampolieri.
4. Colombaccio e Colombella.
5. Merlo, che è altrettanto stanziale quanto migratorio.
6. Storno, Tordo, Tordo sassello, Cesena, Allodole, specie che pure essendo spesso localizzate, sono ampiamente distribuite.
7. Falchi, Corvi, Cornacchie, Gazza, Ghiandaia; qui si deve stabilire se la caccia a questi uccelli, prevalentemente stanziali, debba essere consentita dovunque, anche in terreno libero, dove essi possono riuscire di utilità alle colture agrarie o soltanto nelle bandite e riserve dove funzionano come uccelli nocivi agli allevamenti.
8. Fringillidi. E qui fermiamoci.

Quali specie sono comprese nei Fringillidi? Gli Autori italiani, seguendo il modo di vedere di qualche decennio addietro di parecchi ornitologi stranieri, vi

comprendono tutte le forme arboree, piccole, affini, grosso modo, al Passero ed al Fringuello e quindi i generi: *Coccothraustes* (Frosone), *Chloris* (Verdone), *Carduelis* (Cardellino, Lucherino, Venturone, Fanello, Organetto), *Serinus* (Verzellino), *Pyrrula*, *Erythrospiza*, *Carpodacus* e *Pinicola* (vari Ciuffolotti e Trombettieri), *Loxia* (Crociera), *Fringilla* e *Montifringilla* (Fringuello e Peppola), *Petronia* (Passera lagia), *Passer* (varie specie di Passeri), *Emberiza* (Strillozzo, Ortolano, Migliarino, Passera di palude e tutti gli Zigoli).

Recentemente però, in base a caratteri anatomici e in parte anche ad un diverso regime alimentare, alcuni ornitologi di grande fama separarono dai Fringillidi i Passeri, che vengono aggregati alla famiglia dei Ploceidi comprendenti il grande gruppo dei Tessitori africani, e gli Zigoli, che vengono isolati nella Famiglia degli Emberizidi. Così lo Sclater nel "Sistema degli Uccelli etiopici", pubblicato nel 1930, separa gli Emberizidi dai Fringillidi.

Nella "Vita degli Animali" del Perrier, il Salmon che ha curato gli uccelli (1938) separa i Passeri dai Fringillidi e li pone coi Tessitori, dividendo poi i Fringillidi in varie sottofamiglie che dai nomi volgari possono esser distinte nel modo seguente: Zigoli, Crocieri, Ciuffolotti, Frosoni, Fringuelli (compresi, oltre al Fringuello, il Verdone, il Cardellino, il Lucherino, il Fanello, ecc.)

Finalmente gli Autori inglesi nel recentissimo libro di testo sugli Uccelli britannici, che porta come primo il nome del Jourdain, separano i Passeri dai Fringillidi.

Ora è da notare che, nel gruppo dei Fringillidi, l'uccello di maggiore importanza economica e venatoria è il Passero che, secondo una tendenza che si va rendendo sempre più diffusa, non dovrebbe dunque essere considerato come un Fringillide. D'altra parte la cattura dei Passeri è anche regolata in modo speciale dall'art. 24 della legge.

Parecchi degli uccelli considerati tra i Fringillidi sono veramente scarsi o rari, come il Venturone, l'Organetto minore, il Ciuffolotto, il Ciuffolotto maggiore, lo Zigolo della neve, per limitarmi a quelli citati a pag. 36 del Testo Unico delle norme, ecc., pubblicato dal dott. Italo Guerrino, che indica 28 specie come aventi importanza venatoria. Quelle da me ora citate non ne hanno alcuna.

Il Crociera è abbondantissimo di quando in quando e può eccezionalmente rivestire una certa importanza venatoria, ma si tratta di una specie della quale le Commissioni Venatorie potrebbero consentire la caccia in quegli anni in cui si determina il passo, il quale è peraltro estivo-autunnale, quasi nullo in primavera.

In talune provincie si attribuisce importanza venatoria ad una specie di Zigolo: l'Ortolano. Tuttavia se io non sono in errore, gli Ortolani si catturano vivi in Liguria d'autunno, per farli ingrassare e si consumano quando sono diventati tondi come una pallottola di burro.

L'Ortolano che passa molto presto in estate, iniziando la sua migrazione alla metà di luglio, ripassa molto tardi in primavera, fra aprile e maggio, quando non si può pensare a consentirne la caccia.

Se poi si considera il valore venatorio dei vari Fringillidi, si trova che un Fringuello pesa dai 20 ai 28 grammi, che il Cardellino ne pesa dai 14 ai 17, il Lucherino dagli 11 ai 13, il Verzellino dai 9 ai 10, e che ogni colpo per uccidere uno di questi gioielli della Natura costa circa 65 centesimi, mentre questi piccoli Passeracei vengono ceduti dal cacciatore al mercato al prezzo medio di 25 centesimi ciascuno. A chi si vuol dare da intendere che la concessione della caccia a questi uccelletti che interessano il sentimento di gran parte della popolazione, significhi andare verso il popolo? Nel momento attuale si deve fare economia di piombo e la proibizione della caccia a questi piccoli uccelli entra nella lotta contro gli sprechi. Bisognerebbe chiarire, ed i Comitati Provinciali della Caccia dovranno farlo, quale interesse venatorio sia effettivamente legato a tale caccia; i Comitati debbono accuratamente ricercare se invece di favorire il popolo, non si voglia favorire taluno di quegli angolini, che il Duce ha detto che si debbono ripulire.

Dalle considerazioni precedenti, risulta conveniente che i Comitati Provinciali della Caccia specifichino quali sono le specie di Fringillidi alle quali essi attribuiscono importanza venatoria; onde i Comitati Compartimentali ed il Comitato Centrale della Caccia vedano se vi siano effettivamente ragioni plausibili, nell'interesse di vaste correnti di cacciatori, veramente appartenenti al popolo, per giustificare il permesso di caccia a questa o quella specie di Fringillidi o di Passeri, specificandole in modo inequivocabile.

Per quanto il penultimo comma dell'art. 12 attribuisca al Comitato Centrale il compito di dar parere al Ministero per l'uso della facoltà che gli è riservata, di consentire alcune forme di caccia e di uccellazione, anche anteriormente alla prima domenica di settembre ed anche dopo il 31 marzo, solo per specie di selvaggina non protetta, ecc., poiché l'art. 13 stabilisce che il Ministro determina il Calendario venatorio, sulle proposte dei Comitati Compartimentali e sentito il Comitato Centrale, è utile che i Comitati Provinciali suggeriscano a quelli Compartimentali anche le specie di selvaggina che possono essere cacciate o catturate in determinati luoghi o termini, a norma della disposizione suddetta dell'art. 12.

I Comitati Provinciali della Caccia dovrebbero poi stabilire le località nelle quali ciascun tipo di caccia può essere consentito, non solo per la tutela della selvaggina stanziale, ma anche per ragioni di vigilanza.

I Palmipedi, ad esempio, si cacciano nelle valli e negli specchi d'acqua, dove essi si radunano in numero notevole, ma non dovrebbe essere consentito ad alcuno di battere in primavera la montagna per andare alla ricerca di un'anatra nel ruscello, quando è ben difficile che questa vi si trovi, ma è molto facile invece che una lepre ed una starna vadano a riempire il carniere del cacciatore. Né si può pensare di ritornare a 92 Calendari venatori, quante sono le provincie d'Italia.

Le distinzioni debbono avere almeno una circoscrizione compartimentale e perciò i Compartimenti dovranno discutere serenamente e senza fretta le proposte dei singoli Comitati Provinciali e trarne una conclusione unica per tutto il

Compartimento; anzi se sarà possibile che parecchi compartimenti siano regolati dalle medesime disposizioni, sarà tanto di guadagnato per la vigilanza e la protezione della selvaggina stanziale.

L'esperienza di questi anni ha dimostrato l'opportunità di rendere uniformi più che sia possibile e fino a che non si urta contro il buon senso e contro la realtà, le disposizioni venatorie, ma ha anche dimostrato che il ritorno, sia pure approssimativo, al sistema della circoscrizione venatoria provinciale, sarebbe un ricadere nel caos.

Alessandro Ghigi